

GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO

Dal Foro al Comizio.  
Un amichevole confronto di idee

Estratto  
dagli ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

(AUPA)

Volume LVIII  
(2015)



G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO

ANNALI DEL SEMINARIO GIURIDICO  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO  
(AUPA)

DIRETTORI  
Gianfranco Purpura  
Giuseppe Falcone

COMITATO SCIENTIFICO

Giuseppina Aricò Anselmo	Palermo
Christian Baldus	Heidelberg
Jean-Pierre Coriat	Paris
Lucio De Giovanni	Napoli
Oliviero Diliberto	Roma
Matteo Marrone	Palermo
Ferdinando Mazzeola	Palermo
Enrico Mazzeola Fardella	Palermo
Javier Paricio	Madrid
Beatrice Pasciuta	Palermo
Salvatore Puliatti	Parma
Raimondo Santoro	Palermo
Mario Varvaro	Palermo
Laurens Winkel	Rotterdam

COMITATO DI REDAZIONE

Monica De Simone (*coordinamento*), Giacomo D'Angelo,  
Salvatore Sciortino, Francesca Terranova

Via Maqueda, 172 - 90134 Palermo - e-mail: [redazioneaup@unipa.it](mailto:redazioneaup@unipa.it)

## INDICE DEL VOLUME

### ARTICOLI

P. CERAMI, <i>Tabernae librariae</i> . Profili terminologici, economici e giuridici del commercio librario e dell'attività editoriale nel mondo romano .....	9
G. FALCONE, La trattazione di Gai 3.140-141 sul <i>pretium</i> nella compravendita, tra ' <i>regulae</i> ' e <i>ius controversum</i> .....	37
O. LICANDRO, ' <i>Restitutio rei publicae</i> ' tra teoria e prassi politica. Augusto e l'eredità di Cicerone .....	57
S. LONGO, Il credito del <i>servus</i> nei confronti di un <i>extraneus</i> : ' <i>naturale</i> ' <i>creditum</i> ? .....	131
C. RUSSO RUGGERI, <i>Lex Cornelia iudiciaria</i> e pentitismo .....	177
S. SCIORTINO, <i>Denegare iudicium</i> e <i>denegare actionem</i> .....	197

### NOTE

G. ARICÒ ANSELMO, Dal Foro al Comizio. Un amichevole confronto di idee .....	241
G. D'ANGELO, <i>Vadimonium</i> e <i>cautio se exhibiturum</i> in D. 2.9.2.1 (Paul. 6 <i>ad ed.</i> ) .....	253
M. MIGLIETTA, Per uno studio palingenetico di B. 60.3: il contributo dei commentari bizantini ad C. 3.35 .....	261
A. SCHMINCK †, Die Titelrubriken der <i>Ecloga</i> , der <i>Eisagoge</i> und des <i>Prochiron</i> ...	275

### VARIE

O. DILIBERTO, Una sconosciuta monografia palermitana sulla palingenesi delle XII Tavole (e un curioso caso di omonimia) .....	291
G. FALCONE, ' <i>Fabulis</i> ', non ' <i>tabulis</i> ', in cost. <i>Imperatoriam</i> 3 .....	301
J.H.A. LOKIN - B.H. STOLTE, <i>In memoriam</i> Nicolaas van der Wal .....	313



GIUSEPPINA ARICÒ ANSELMO  
(Università di Palermo)

Dal Foro al Comizio.  
Un amichevole confronto di idee



## DAL FORO AL COMIZIO. UN AMICHEVOLE CONFRONTO DI IDEE

1. In un libro di qualche anno fa<sup>1</sup> ho provato a ricostruire quella che fu a mio avviso la procedura seguita a Roma in epoca originaria per il compimento di atti richiedenti la partecipazione attiva o passiva delle curie, ovvero, in parole più semplici anche se meno precise, per lo svolgimento dei *comitia curiata*.<sup>2</sup> Sul tema torno adesso brevemente per replicare ad alcune osservazioni formulate da Bernardo Santalucia<sup>3</sup> intorno all'aspetto che forse più d'ogni altro caratterizza l'accennata procedura, e cioè il trasferimento della moltitudine dei partecipanti dal Foro all'attiguo Comizio, ordinato loro dal re o, più tardi, dal magistrato presidente, tra la fine della *con(ven)tio* e l'inizio della fase successiva, fase quest'ultima riservata alle operazioni di voto e comunque, anche in caso di comizi non deliberativi, allo scioglimento dell'assemblea.<sup>4</sup> Nel recensire il mio libro lo studioso fiorentino esprime dei dubbi sulla verosimiglianza del suddetto passaggio collettivo e sottopone a revisione critica alcuni elementi della dimostrazione fornita al riguardo, negando in sostanza la loro utilizzabilità nel senso voluto da chi scrive. Il tutto, con così garbata misura e innegabile sensatezza che volentieri avrei fatto a meno di controbattere allo stimato collega se le sue riserve non vertessero giusto sul tema da cui prende le mosse un mio lavoro di imminente pubblicazione. S'impone quindi in modo ineludibile un confronto con le considerazioni critiche del mio recensore, soprattutto al fine di spiegare per quali motivi, sebbene assai apprezzate e ben accette, esse non mi dissuadono dal persistere nell'idea criticata.

2. Nella discussione seguirò un percorso inverso a quello del Santalucia. Questi esamina dapprima un gruppo di testi da me addotti a conferma dell'originaria articolazione dell'antica procedura in più fasi consecutive con svolgimento topograficamente differenziato, per cui il

<sup>1</sup> *Antiche regole procedurali e nuove prospettive per la storia dei comitia*, Torino, 2012, che non potrò far a meno, mio malgrado, di richiamare frequentemente nel corso di questa breve nota.

<sup>2</sup> Valgono anche per la procedura in questione le osservazioni formulate in *Antiche regole procedurali*, cit., 25, sulla dubbia adattabilità della terminologia "comiziale" alla diversa (ma non poi tanto) procedura originariamente adibita per il compimento di atti richiedenti la partecipazione attiva o passiva del popolo in ordine centuriato.

<sup>3</sup> Nel recensire il mio libro, in SDHI, 80, 2014, 528-540.

<sup>4</sup> Al tema è dedicato l'ultimo capitolo dell'opera recensita, che nei capitoli precedenti si occupa invece della procedura, a noi nota da Varr. *De l. Lat.* 6.86-95, applicata in epoca risalente ai fini dell'esercizio delle competenze politiche dell'*exercitus centuriatus*.

popolo, al termine della *con(ven)tio*, doveva appunto spostarsi dal Foro, sede della fase ora detta, al Comizio, sede di quella conclusiva. Dopo aver dissentito ragionatamente dalle interpretazioni da me proposte per ciascuno di essi, l'A. mi oppone un'ultima difficoltà basata sulla diffusa, anche se non incontrovertita, opinione che il Comizio fosse uno spazio inaugurato, un *templum*. Opinione che non avevo mancato di confutare nella mia indagine,<sup>5</sup> in quanto incompatibile con un dato che rivestiva lì una notevole importanza: e cioè che l'area del Foro dove si teneva la *con(ven)tio* coincideva con quella dov'erano stati presi gli *auspicia* richiesti in via preliminare per la validità del procedimento, e doveva perciò, necessariamente, essere un *auguratum templum*.<sup>6</sup> Ciò posto, se fosse vero, secondo l'opinione accolta dal Santalucia, che anche il Comizio era un *templum*, Egli avrebbe ragione di trovare scarsamente credibile l'ipotizzato spostamento collettivo, «non essendovi (come la stessa A. rileva) alcuna necessità di un passaggio da un *locus inauguratus* a un altro *locus inauguratus*».<sup>7</sup> Non mi pare però, devo dir francamente, che Egli apporti a sostegno di quell'opinione argomenti incontrovertibili.

Che il Comizio fosse artificialmente orientato secondo i punti cardinali è tutt'altro che dimostrato.<sup>8</sup> Non valgono a provarlo né Cic. *De rep.* 2.17.3, né Plin. *Nat. Hist.* 7.60.212, testi qualche volta invocati, sulla base di interpretazioni assai opinabili, a sostegno dell'opinione qui discussa,<sup>9</sup> e comunque non richiamati dal Santalucia. Quanto alla serie di pozzetti «ancora chiaramente riconoscibili sul lato meridionale dell'area»,<sup>10</sup> non discuto (pur con qualche dubbio al riguardo)<sup>11</sup> la loro interpretabilità come i resti della recinzione di un'area auguralmente delimitata. Non vedo tuttavia perché vi si debba ravvisare il limite sud di un fantomatico *templum* del Comizio – mai menzionato nelle fonti –, e non piuttosto, a mio avviso più plausibilmente, il limite nord del *templum* attestato, questo sì, dalle fonti nell'area del Foro<sup>12</sup> che si

<sup>5</sup> *Antiche regole procedurali*, cit., 285 ss., con richiamo all'ampio seguito di cui essa gode in letteratura (*loc. cit.*, ntt. 878-880), nonché ai suoi, pochi, oppositori (*loc. cit.*, nt. 884).

<sup>6</sup> Sulla localizzazione del *templum* del Foro, sulla sua relazione con i *Rostra* e sulla sua sicura identificabilità con il *templum* menzionato nel primo dei due estratti del *Commentarium vetus anquisitionis* (Varr. *De l. Lat.* 6.91), quale sede dei riti auspicali preliminarmente necessari ai fini del procedimento, v. *Antiche regole procedurali*, cit., 288 ss.

<sup>7</sup> B. SANTALUCIA, rec. a G. ARICÒ ANSELMO, *Antiche regole procedurali*, cit., 539.

<sup>8</sup> Cfr. P. CARAFA, *Il Comizio di Roma dalle origini all'età di Augusto*, Roma, 1998, 117.

<sup>9</sup> Per i due testi e per le obiezioni cui si presta la loro utilizzazione da parte dei fautori dell'opinione qui criticata, v. *Antiche regole procedurali*, cit., 285 s. e nt. 880.

<sup>10</sup> B. SANTALUCIA, *loc. cit.*

<sup>11</sup> Sulla dubbia funzione dei pozzetti v. H. MOURITSEN, *Pits and politics: interpreting colonial fora in Republican Italy*, in *Papers of the British School at Rome*, 72 (2004), 36-67.

<sup>12</sup> Oltre che dalle fonti (per le quali v. *infra*, nt. 13), questo *templum* del Foro è attestato (per chi crede nella loro funzione augurale) da tre allineamenti di pozzetti scoperti nella piazza. Interessante ciò che scrive al riguardo F. COARELLI, *Il Foro Romano II*, Roma, 1985, 130: «Siamo dunque in grado di riconoscere la presenza di pozzetti su tre lati della piazza: anche se la loro esistenza non è ancora testimoniata sul lato nord, è certo che si tratta solo di un vuoto della documentazione che potrà essere eventualmente colmato da future esplorazioni. La delimitazione sacrale del Foro appare dunque dimostrata, etc.». Curioso che l'A. non abbia pensato alla possibilità che il segmento sul lato nord – unico a suo dire ancora mancante per completare il quadrilatero augurale del Foro – sia da identificare con il segmento meridionale, unico finora scoperto, del preteso *templum* del Comizio (su cui v. ID., *I luoghi del processo*, in *La repressione criminale nella Roma repubblicana tra norma e persuasione* [cur. B. SANTALUCIA], 2009, Pavia,



estendeva al di qua del confine meridionale del Comizio e nella quale sorgevano i *Rostra*.<sup>13</sup>

3. I testi sui quali s'era prima soffermato il Santalucia sono, nell'ordine: due passi di Dionigi di Alicarnasso, 6.67 e 7.17, uno di Macrobio, *Sat.* 3.16.15, l'accoppiata Cic. *Lael.* 25.96 - Varr. *De re rust.* 1.2.9, e infine Ascon. *In Corn.* 56 STANGL.<sup>14</sup>

Incomincio dall'ultimo. Viene qui in considerazione quel particolare momento dell'iter procedurale dei comizi tributivi legislativi in cui, immediatamente prima dell'inizio delle votazioni, il magistrato rivolge al popolo, ancora *confusus in contione*, un ordine di "trasferimento": ... *i u b e t eum (scil. populum) is qui fert legem discedere*. Scopo di tale ordine – si prende cura di spiegare lo scoliaste – non è, come potrebbe pensarsi stando all'uso comune del verbo *discedere*, di ottenere che il popolo si allontani, vada via, dal luogo dove gli è stata presentata la proposta di legge, sì piuttosto che ciascuno prenda posto nella propria tribù predisponendosi all'imminente *suffragium*.

Ora, nella discordanza, sottolineata da Asconio, tra la funzione del *iussus discedendi* emesso dal *lator legis* e il significato comune del verbo con cui lo stesso *iussus* è formulato si rispecchia, a mio modo di vedere, la funzione originaria di questo atto: che un tempo serviva effettivamente, in sintonia con l'uso corrente di *discedere*, a realizzare il trasferimento del popolo dal luogo in cui il comando era stato emesso, al termine della *contio*, a quello in cui doveva tenersi l'assemblea formale. Fu solo in seguito alla sopravvenuta concentrazione dell'intera procedura in un'unica sede e alla conseguente abolizione della necessità del trasferimento, che l'atto, prima rispondente a tale necessità, venne adattato alla funzione descritta dal commentatore di Cicerone. Scrive al riguardo il Santalucia: «L'osservazione è acuta, ma difficile da accettare, poiché il trasferimento in questione, come si è sopra veduto, è una congettura non dimostrata».<sup>15</sup> A Suo giudizio, sembra dunque d'intendere, l'interpretazione

4). Più che di «un vuoto della documentazione» si tratta, verrebbe da dire, di un tipico caso di invisibilità dell'evidenza: che il *templum* era uno solo e apparteneva alla piazza del Foro, apparirebbe forse un dato del tutto ovvio se non vi fosse ad oscurarlo l'inevitabile idea del Comizio come spazio inaugurato. Non darei peso, per altro, al fatto che la linea di pozzetti a sud del Comizio appare orientata in senso divergente rispetto all'insieme delle tre linee del Foro. Ciò potrebbe esser dovuto alla stessa ragione addotta dal Coarelli (*loc. cit.*) per spiegare le divergenze riscontrabili, nei loro rapporti reciproci, tra gli stessi allineamenti del Foro: e cioè la loro ascrivibilità a fasi diverse della planimetria della piazza.

<sup>13</sup> Ai quali l'appellativo di *templum*, con cui non di rado vengono indicati nelle fonti (v. Liv. 8.14.2; 23.10.5; Cic. *De inv.* 2.52; *In Vat.* 7.18; 10.14; *De imp. Cn. Pomp.* 70), si applicava per metonimia, essendo la tribuna dei *Rostra* il principale elemento identificativo dell'area auguralmente delimitata nella quale essa sorgeva. Su ciò v. *Antiche regole procedurali*, cit., 288 ss.

<sup>14</sup> Nello stesso ordine questi testi sono riportati e discussi in *Antiche regole procedurali*, cit., 298-325. Di essi, i due di Dionigi sono i soli che facciano riferimento, pur se in modo non esplicito, ai *comitia curiata*, mentre il procedimento comiziale di cui si tratta in tutti gli altri è sicuramente riferibile ai *comitia tributa*. Ragione per la quale l'utilizzazione di questi altri testi a favore della tesi da me sostenuta (cioè, che il procedimento dei *comitia curiata* prevedesse originariamente, tra la *contio* e l'assemblea formale, una cesura strutturale segnata dal passaggio dei quiriti dal Foro al Comizio) si fonda sul postulato che gli stessi *comitia tributa*, notoriamente venutisi a modellare, sia nella struttura organizzativa sia nelle modalità di funzionamento, sui *comitia curiata*, ne avessero anche riprodotto (fino al 145 a.C.) l'originario impianto topografico. Su ciò, v. *Antiche regole procedurali*, cit., 301.

<sup>15</sup> B. SANTALUCIA rec. a G. ARICÒ ANSELMO, cit., 539.

da me proposta del passo di Asconio soffre di una carenza dimostrativa di cui non è affetta in se stessa, ma che le deriva dalla debolezza di un precedente passaggio dell'argomentazione. Bisogna pertanto risalire la china del ragionamento, lungo la quale si incontra subito la questione relativa ad un'innovazione, introdotta nel 145 a.C. per iniziativa del tribuno C. Licinio Crasso nel procedimento dei comizi legislativi, di cui danno notizia Cic. *Lael.* 25.96 e Varr. *De re rust.* 1.2.9. Si tratta di stabilire in che cosa consistette l'innovazione. Per me non v'è altro modo di intendere la duplice testimonianza di Cicerone e di Varrone se non nel senso che C. Licinio inaugurò la consuetudine di far votare il popolo nel Foro anziché ordinarne, al termine della *contio*, lo spostamento nel Comizio dove s'era invece, fino ad allora, seguita la consuetudine di tenere l'assemblea deliberativa. Il Santalucia non condivide tale interpretazione, anche in questo caso, come in quello di Ascon. *In Corn.* 56 STANGL, per ragioni estrinseche all'interpretazione stessa: «come si è appena veduto – Egli scrive – le testimonianze di Dionigi e di Macrobio non provano affatto che prima di Crasso la *contio* si tenesse nel Foro e la votazione nel Comizio, né che vi fosse un passaggio collettivo dall'una all'altra sede».<sup>16</sup> Si capisce dunque che determinante dal Suo punto di vista per l'intera questione è l'inaccogliabilità del significato da me attribuito alle citate testimonianze di Dionigi e di Macrobio, e che in tale giudizio rimangono coinvolti, diciamo così per trascinamento, gli argomenti a sostegno della mia idea ricavati dai testi di Asconio, di Cicerone e di Varrone.

4. Andiamo quindi al cuore della contestazione e puntiamo dapprima, sempre andando a ritroso, su Macr. *Sat.* 3.16.15. Nel passo è riportato un frammento di un'orazione di C. Tizio, contenente la descrizione di una scenetta della quale interessano particolarmente ai nostri fini gli aspetti topografici. La scenetta è ambientata nel Foro dove alcuni individui si sono dati convegno per un processo in cui sono chiamati ad esercitare una non ben chiara funzione giudicante.<sup>17</sup> Sede del previsto giudizio è il Comizio,<sup>18</sup> ma i suddetti personaggi non mostrano la minima fretta di recarvisi e si attardano nel Foro infervorandosi nel gioco dei dadi. Giunta l'ora decima, mandano un servetto nel Comizio a chiedere notizie sull'andamento di un'assemblea popolare legislativa che, viene così ad appurarsi, s'è appena svolta o sta giusto finendo di svolgersi dietro le quinte del palcoscenico occupato in primo piano dal bivacco dei giocatori. Questi vogliono sapere com'è andato nel Foro il dibattito tra suasori e dissuasori della legge: *...iubent puerum vocari ut comitium eat percontatum quid in foro gestum sit, qui suaserint, qui dissuaserint*. Dal che si desume, mi pare, che la *contio* nel corso della quale s'è dibattuto sulla proposta di legge era già terminata al loro arrivo nel Foro dove, com'è detto espressamente nel testo, ha avuto luogo il dibattito accennato; altrimenti non si spiegherebbe la loro richiesta di informazioni al riguardo. Essi vogliono inoltre sapere quante tribù hanno votato a favore e quante contro: *quot tribus iusserint, quot vetuerint*. È a me sembra ovvio, anche se non specificato nel testo, che le tribù abbiano votato, o stiano finendo di votare, non nel Foro, bensì nel Comizio: è nel Comizio infatti che il servo è inviato a chiedere notizie sull'esito delle votazioni; ed è verso il Comizio che questi svogliatissimi giudici si

<sup>16</sup> B. SANTALUCIA rec. a G. ARICÒ ANSELMO, cit., 538.

<sup>17</sup> Macr. *Sat.* 3.16.14: *...homines prodigos in forum ad iudicandum ebrios commeanes...*

<sup>18</sup> Inequivocabilmente individuato come tale in Macr. *Sat.* 3.16.15: *...Inde ad comitium vadunt ne litem suam faciant.*

decidono infine ad avviarsi, verosimilmente perché, avendo appreso dal servo dell'avvenuto, o imminente, scioglimento dell'assemblea, si sono resi conto di non aver più alcun pretesto per differire ulteriormente il loro arrivo sul luogo, ormai sgombro o prossimo a sgombrarsi, nel quale hanno da espletare il loro compito giudiziale. Letto in tal modo il brano di Macrobio dimostra, se non sbaglio, che quando fu composta l'orazione da cui proviene il frammento citato dall'autore dei *Saturnalia*, nel Comizio si tenevano assemblee deliberative delle tribù, precedute nel Foro da *contiones* al termine delle quali doveva per forza verificarsi un trasferimento della moltitudine dei partecipanti, certo per ordine del magistrato, dallo stesso Foro al Comizio. Sull'epoca dell'orazione Macrobio fornisce un elemento prezioso: si tratta della *suasio* pronunciata da C. Tizio a sostegno della *lex Fannia*, di cui si sa con sicurezza che fu approvata nel 161 a.C. Sicché, se l'orazione è coeva della legge – e per quanto mi riguarda non vedrei motivo di dubitarne –, non mi pare azzardato affermare che nel frammento citato da Macrobio si rispecchia direttamente la situazione attestata in modo indiretto da Cic. *Lael.* 25.96 e Varr. *De re rust.* 1.2.9 per l'epoca anteriore al 145 a.C.: anno in cui, stando almeno alla mia interpretazione dei due testi ora richiamati, il Comizio cessò di esser teatro di assemblee deliberative delle tribù; le quali a partire da quell'anno, per effetto della riforma di C. Licinio, si tennero invece nel Foro subito di seguito alla *contio*, senza più la precedente distinzione tra la sede del dibattito preparatorio e quella della votazione popolare, con conseguente abolizione del trasferimento collettivo prima necessario dall'una all'altra. B. Santalucia trova poco persuasivo l'intero ragionamento e lo confuta su tutta la linea. Nulla nel passo di Macrobio lascerebbe pensare ad una dislocazione differenziata delle operazioni di voto rispetto alla precedente *contio*: «La procedura chiaramente si svolge, senza soluzione di continuità, nel Foro. Nel Comizio va solo lo schiavetto a raccogliere notizie».<sup>19</sup> L'episodio inoltre sarebbe da collocare, non prima ma dopo il 145 a.C., come l'A. ritiene accogliendo una tesi, non nuova in dottrina, secondo cui C. Tizio avrebbe esercitato la sua attività forense negli ultimi decenni del II secolo a.C.<sup>20</sup> Ora, su quest'ultimo punto mi permetto di rinviare agli argomenti efficacemente utilizzati da B. Albanese per mostrare la scarsa consistenza degli elementi su cui si fonda il rifiuto da parte di alcuni studiosi della collocazione cronologica più alta, a favore del presumibile inquadramento più tardo del personaggio in questione.<sup>21</sup> Per quanto riguarda invece la scenetta evocata da Macrobio, mi chiedo che ragione avrebbero dei soggetti, i quali si trovano nel Foro, d'invitare un servo nel Comizio per aver notizie delle votazioni che si sarebbero svolte o si starebbero svolgendo nel Foro medesimo. Sarà vero, generalmente parlando, che il Comizio è «il luogo più adatto per attingere informazioni»,<sup>22</sup> ma non su un evento che si sta svolgendo nella piazza adiacente, dove gli interessati, presenti

<sup>19</sup> B. SANTALUCIA, rec. a G. Aricò Anselmo, cit. 538.

<sup>20</sup> Si colloca tra i seguaci di questa tesi J.- M. DAVID, *Le patronat judiciaire au dernier siècle de la république romaine*, Rome, 1992, 699 s., al quale si richiama adesivamente B. Santalucia (rec. cit., 538). Per conciliare il fatto che C. Tizio viene presentato da Macrobio come *suasor* della *lex Fannia* (161 a.C.) con il presunto inquadramento più tardo dell'oratore, il David giudica «eccellente» la soluzione a suo tempo proposta dal Cichorius (respinta da F. COARELLI, *Il Foro Romano II*, cit., 163): la *suasio* sarebbe stata pronunciata, non già per far approvare la legge, ma per opporsi ad un tentativo di abrogarla.

<sup>21</sup> B. ALBANESE, *La menzione del merities in XII Tab.* 1.6-9, in *Scritti giuridici III* (cur. G. FALCONE), Torino, 2006, 131 ss.

<sup>22</sup> P. FRACCARO, *Studi sull'età dei Gracchi*, in *Studi storici per l'antichità classica*. N. S., 1913, 129 nt. 4.

sul posto, potrebbero – se non addirittura, sia pur da lontano, averne seguito essi stessi lo svolgimento – ottenere di prima mano le informazioni desiderate interrogando, o facendo interrogare dallo schiavetto, qualcuno dei partecipanti all’assemblea di cui la piazza dovrebbe immaginarsi stracolma. E poi, non è forse evidente il nesso che lega tra loro il dato temporale, “*Ubi horae decem sunt*”, l’invio dello schiavetto nel Comizio, “*iubent puerum vocari ut comitium eat percontatum...*”, e la decisione di avviarsi verso il Comizio stesso, “*Inde ad comitium vadunt ne litem suam faciant*”? Non è, voglio dire, per un’oziosa curiosità che il *puer* viene incaricato di espletare il suo incarico investigativo nel luogo accennato, sì piuttosto per la sopraggiunta preoccupazione dei poco degni personaggi di non far in tempo ad assolvere il loro compito giudiziale nella sede a ciò designata, in cui non si sono finora curati di recarsi con la scusa che era occupata dal popolo lì riunito per votare una legge.

5. Vengono per ultimi Dion. Hal. 6.67 e 7.17. I due passi riguardano avvenimenti del 491 e, rispettivamente, del 490 a.C., sullo sfondo dei quali si delinea un procedimento, nel primo caso attivato dai consoli, nel secondo dai tribuni della plebe, allo scopo di ottenere dal popolo, o rispettivamente dalla plebe, l’approvazione formale di una loro proposta deliberativa. Approvazione che, in mancanza di specificazioni da parte di Dionigi, può immaginarsi espressa nella forma comiziale più antica, e cioè dalla moltitudine raggruppata per *curiae*. Chiaramente riconoscibile in tutt’e due i testi, pur in mancanza, anche stavolta, della terminologia consueta, è il riferimento ad una *contio* nel corso della quale i consoli, o uno dei tribuni, illustrano il motivo della convocazione a una folla disordinatamente stipata nell’*ἀγορά*: termine indicante senza possibilità di equivoco il Foro Romano. Non risulta chiaro invece che cosa sia, come si configuri materialmente parlando, per Dionigi il *Volcanal*, menzionato in entrambi i testi con il nome greco di *ἱερὸν τοῦ Ἡφαίστου* o *Ἡφαίστειον*. Di esso si legge, in 6.67.2, che i consoli vi si diressero attraverso l’*ἀγορά* gremita dalla folla convocata qualche giorno prima; e, in 7.17.2, che i tribuni, giunti durante la notte nell’*ἀγορά* insieme a Bruto e a un buon numero di gregari, lo occuparono prima di chiamare la plebe all’adunanza. Sia nell’uno sia nell’altro caso, subito dopo averlo nominato, Dionigi si prende cura di aggiungere il seguente ragguaglio esplicativo: *ἐνθα ἦν ἔθος αὐτοῖς τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν*,<sup>23</sup> che per me significa: “d o v e era loro costume c o n d u r r e a t e r m i n e le assemblee”; mentre il Santalucia intende la frase in quest’altro modo: “d a d o v e si era soliti c o n d u r r e le assemblee”. Differenza non da poco dacché, stando alla prima interpretazione, Dionigi si raffigurerebbe il *Volcanal* come un’area adibita, per antica regola consuetudinaria, allo svolgimento delle assemblee nella loro fase conclusiva, cioè quella nella quale il popolo si ordinava per *curiae*. Area che, tenuto conto della sua contiguità al Foro, chiaramente desumibile da tutt’e due le narrazioni, sarebbe senz’altro da identificare con il *comitium*: il cui nome, sappiamo appunto da Varrone, deriva dal fatto che lì *coibant comitiis curiatis*.<sup>24</sup> Ci si troverebbe così d’accordo con F. Coarelli, sostenitore della coincidenza, per l’Alicarnassese, tra *Volcanal* e *comitium*.<sup>25</sup> Ma soprattutto si avrebbe ragione, così, di pensare che nella testimonianza di

<sup>23</sup> Dion. Hal. 6.67.2. La frase ricompare in 7.17.2, con la sola differenza che a *τὰς ἐκκλησίας ἐπιτελεῖν* è qui sostituito *ἐκκλησιάζειν*.

<sup>24</sup> *De l. Lat.* 5.155

<sup>25</sup> *Il Foro Romano I*, Roma, 1983, 164. Di diverso avviso, sull’argomento, P. CARAFA, *Il Comizio di*

Dionigi si sia conservato uno sfocato ricordo della procedura originariamente seguita per le deliberazioni dei *comitia curiata*, procedura caratterizzata da una *contio* nel Foro, seguita dall'assemblea curiata nell'attiguo Comizio, con intermedio passaggio collettivo dall'una all'altra sede. Le cose cambiano completamente se si segue invece l'interpretazione del Santalucia: Dionigi si riferirebbe proprio al santuario di Vulcano e vorrebbe dire, con la frase su citata, che questo veniva utilizzato come tribuna dall'alto della quale si presiedevano le assemblee svolgentisi nell'antistante piazza del Foro, dove, stando ad un paio di passaggi del racconto,<sup>26</sup> si sarebbe autorizzati a pensare si tenessero consecutivamente sia la *contio* sia le successive votazioni.

In tutta franchezza, devo dire, non mi sembra che i due passaggi in questione siano univocamente interpretabili nel senso voluto dal Santalucia.<sup>27</sup> Per quanto riguarda, poi, l'ac-

Roma, cit., 103 ss., richiamato dal Santalucia, che da parte sua trova discutibile l'accennata opinione di Coarelli.

<sup>26</sup> Si tratta di Dion. Hal. 6.66.4 e 7.17.4.

<sup>27</sup> Dion. Hal. 6.66.4: siamo all'epoca della prima secessione della plebe. Il contesto è quello della discussione in Senato sull'opportunità di venire ad un accordo con i rivoltosi. I consoli, convinti che l'ultima parola spetti al popolo, dichiarano la loro intenzione di convocarlo nel Foro e poi, dopo che i senatori si saranno pronunciati sul da fare, di sottomettere tale decisione al voto popolare: *παραγγείλαντες δὴ τῷ πλήθει παρεῖναι... εἰς τὴν ἀγοράν, ἐπειδὴν ὑμεῖς ἀποδείξεσθε τὰς γνώμας, ἀποδώσωμεν αὐτῷ τὴν ψήφον*. Non vedo nulla in questa frase che faccia necessariamente pensare ad una coincidenza tra il luogo dell'adunanza, l'*ἀγορά*, e quello in cui i consoli dicono di voler rimettere la questione al voto popolare. In Dion. Hal. 7.17 il contesto è cambiato: i tribuni della plebe, appena istituiti, vogliono far approvare una legge che sancisca il loro diritto di parlare alla moltitudine senza esser interrotti. A tal fine, essendo prevedibile l'opposizione dei consoli, fino ad allora titolari esclusivi della facoltà di convocare le assemblee popolari, bisogna agire in gran fretta. Di notte, dopo aver occupato il *Volcanal*, i tribuni chiamano a raccolta la plebe; non appena il Foro si è riempito, si fa avanti Sicinio che, con un discorso contro i patrizi, infiamma la folla e, quando questa gli chiede a gran voce di presentare la legge, egli, avendone già pronto il testo scritto, ne dà lettura senza perder tempo. A questo punto, in 7.17.4, ecco la frase controversa: a seconda di come la si legga, essa può significare che Sicinio 1) "fece votare il popolo immediatamente" (*ψήφον δίδωσι τῷ πλήθει περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα ἐπενεγκεῖν*); 2) "fece distribuire immediatamente le tessere per la votazione" (*ψήφον ἀναδίδωσι τῷ πλήθει περὶ αὐτοῦ παραχρῆμα*). La prima lettura (JACOBY), accolta dal Santalucia, gli permette di argomentare che la votazione seguì, senza soluzione di continuità, al discorso di Sicinio e quindi nello stesso luogo, il Foro, in cui questo era stato pronunciato. La seconda (REISKE) apre invece a me uno spiraglio sufficiente per introdurre, tra la distribuzione delle tessere e la votazione, l'ipotizzato passaggio dal Foro al *Volcanal*. Spiraglio subito richiuso, però, dall'obiezione del Santalucia che «le tessere, come è attestato dal noto denario di P. Licinio Nerva, erano date ai votanti nel luogo stesso in cui essi votavano». Potrei replicare che quel denario rispecchia il sistema di votazione sui *pontes*, in cui ciascun votante riceveva la tessera al momento di deporla nell'urna, mentre nell'episodio di Dionigi dovremmo immaginare una distribuzione collettiva di tessere, necessariamente attuata in un momento antecedente a quello del voto. Ma avrei soprattutto qualcosa da osservare sull'affermazione dell'A. secondo cui i due passi dionisiani dimostrerebbero «che le riunioni deliberative dell'assemblea curiata erano originariamente tenute non solo nel Comizio ma anche nel Foro (così come *in comitio aut in foro* ancora all'epoca delle XII Tavole i magistrati esercitavano le loro funzioni giurisdizionali)». Leggo in questa affermazione un implicito riferimento alla nota testimonianza di Varr. *De l. Lat.* 5.155 (già citata poc'anzi) a proposito del Comizio come sede dell'attività deliberativa dell'assemblea curiata, nonché dell'attività dei magistrati nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali, cioè, in pratica, nella loro qualità di organi preposti al *lege agere*. Secondo l'A., evidentemente, non vi è contraddizione tra la testimonianza ora detta e la notizia, a Suo avviso desumibile dai due passi dionisiani, di deliberazioni *in foro* dell'assemblea curiata. Il confronto mostrerebbe semplicemente che il Comizio non era la sede esclusiva

cennata disparità di vedute sul significato della frase apposta da Dionigi alla menzione del *Volcanal*, non intendo di sicuro impuntarmi sulla mia interpretazione. In se stessa, la frase si presta forse ad essere intesa sia nell'uno sia nell'altro modo; e proprio per questo la considererei non adatta ad impegnarvi con troppa convinzione, non solo a favore ma, se il mio recensore permette, neanche contro la tesi da me sostenuta. Alla quale, del resto, non è certo Dionigi ad offrire il punto di maggior forza. Dirò anzi che anche gli altri testi qui discussi, da Asconio a Macrobio, passando per il duo Cicerone-Varrone, valgono soprattutto, dal mio punto di vista, a confermare ciò che mi pare venga fuori con quasi tangibile evidenza da alcuni dati osservabili in rapporto al procedimento cui è dedicata la prima e più ampia parte della mia indagine sui *comitia*. Su questo procedimento, anticamente utilizzato per il compimento di atti richiedenti la partecipazione attiva o passiva del popolo in assetto centuriato, e a noi noto da Varr. *De l. Lat.* 6.86-95, l'indagine ha condotto a dei risultati che godono, ho il privilegio di poter dire, dell'aperta adesione di Bernardo Santalucia. Non so, invece, che cosa l'A. pensi delle osservazioni che si trovano sviluppate, in stretta connessione con quei risultati, nei primi paragrafi dell'ultimo capitolo,<sup>28</sup> osservazioni alle quali Egli non manca di far cenno nell'accuratissimo resoconto sull'opera recensita, senza però esprimere su di esse un giudizio critico. Ebbene, alla luce di quelle osservazioni – che, com'è ovvio, devo astenermi dal riportare qui – appare estremamente probabile che l'accennato procedimento preesistesse alle utilizzazioni attestate da Varrone: che la sua origine, voglio dire, sia da connettere ai primi riconoscimenti di competenze costituzionali al popolo nel suo assetto politico più antico, cioè all'assemblea delle curie, e che solo in seguito esso sia stato esteso ad atti di competenza dell'assemblea centuriata. Tale estensione dovette realizzarsi attraverso un adattamento che non ne modificò la struttura di base, ma si limitò a renderla compatibile con il divieto, certo tanto antico quanto gli stessi *comitia centuriata*, di tenere tal sorta di comizi all'interno del *pomerium*.<sup>29</sup> Tutto porta a pensare, in altre parole, che il procedimento previsto per le riunioni deliberative dei *comitia centuriata*, di cui dà notizia Varrone, fosse in

di tali assemblee, le quali, come attestato appunto da Dionigi, potevano in origine tenersi anche nel Foro. E del resto, che neanche l'attività del *lege agere* fosse originariamente vincolata in modo esclusivo al Comizio sarebbe provato dal precetto di XII *Tab.* 1.7, che riconosceva ai magistrati la facoltà di esercitare le loro funzioni giurisdizionali *in comitio aut in foro*. In sostanza, il confronto tra Varr. *De l. Lat.* 5.155 e XII *Tab.* 1.7 avvalorerebbe, diciamo così per parallelismo, ciò che l'A. ritiene di poter desumere dal confronto tra la stessa testimonianza varroniana e i due passi di Dionigi. Ora, senza entrare nella questione se il Comizio fosse, o non, l'unico luogo idoneo per l'ordinamento più antico alle due attività accennate (v. al riguardo, *Antiche regole procedurali*, cit., 283 ss., dove la questione è risolta in senso affermativo), vorrei soltanto esprimere qualche dubbio sulla confrontabilità, nel senso appena detto, di Varr. *De l. Lat.* 5.155 con XII *Tab.* 1.7. Questo precetto, "*ni pacunt in comitio aut in foro ante meridiem causam coicunio*", prevede la possibilità per i litiganti di compiere alternativamente nel Comizio o nel Foro la *causae coniectio*. Esso riguarda quindi un momento del processo che propriamente appartiene già alla fase della *iudicatio*. Sicché, trattandosi di un atto non rientrante nell'ambito della *iurisdictio* e non dovendo perciò esser necessariamente compiuto *in iure*, si capisce che potesse esser anche realizzato *in foro*, lontano dal *tribunal*, originariamente ubicato, com'è noto, proprio nel Comizio (considerazioni analoghe, con gli essenziali raggugli bibliografici sull'argomento, in *Antiche regole procedurali*, cit., nt. 869). Se le cose stanno così, viene meno, mi pare, il parallelo utilizzato dal Santalucia a supporto della Sua analisi dei due passi dionisiani.

<sup>28</sup> *Antiche regole procedurali*, cit., 259-281.

<sup>29</sup> Cfr. Gell. 15.27.5: *Centuriata comitia intra pomerium fieri nefas esse*.

tutto identico a questo, chiamiamolo così “modello curiato”, fuorché nel tratto finale, quello che dalla *vocatio ad comitatum* del magistrato, emessa nel Foro sede della *contio*, si snodava attraverso il *comitatus* fino al voto nel Campo Marzio da parte del popolo costituito in centurie. Tratto finale nel quale si capisce che il modello originario dovesse necessariamente differire dal modello derivato, dacché i *comitia curiata*, al contrario dei *centuriata*, non potevano, come si sa, tenersi al di fuori del *pomerium*.

Se ciò è vero, e per negarlo bisognerebbe in qualche modo discuterne, ci si può a mio avviso considerare senz'altro autorizzati a trarne una conseguenza: che al *comitatus*, necessario ai fini dei *comitia centuriata* affinché la moltitudine adunata nel Foro raggiungesse il Campo Marzio, sede deliberativa di tali *comitia*, dovesse corrispondere, nel procedimento dei *comitia curiata*, un analogo snodo procedurale, in cui i quiriti, al termine della *contio*, si trasferivano dal Foro in un diverso luogo idoneo alla costituzione dell'assemblea curiata. E questo luogo, necessariamente interno all'Urbe, non altro poteva essere se non l'adiacente Comizio: dove essi, dice appunto Varrone, *coibant comitiis curiatis*.

La pubblicazione degli articoli proposti a questa Rivista è subordinata - secondo il procedimento di *peer review* - alla valutazione positiva di due *referees*, uno dei quali può far parte del Comitato Scientifico della Rivista, che esaminano gli articoli con il sistema del *double-blind*.

Gli articoli, muniti di *abstract* e parole chiave, vanno inviati, entro il 31 maggio, al Comitato di Redazione via e-mail all'indirizzo: [redazioneaupa@unipa.it](mailto:redazioneaupa@unipa.it).





Finito di stampare nel mese di dicembre 2015  
presso le Officine Tipografiche Aiello & Provenzano s.r.l.  
Bagheria (Palermo)



